

**ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE - AI SENSI DELL'ART. 5  
COMMA 6 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50/2016 E SUE  
MM.II.) – PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE FINALIZZATA  
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PROGETTI DI SVILUPPO E  
PROMOZIONE PER E DELL' O.G.D. (ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE  
DELLA DESTINAZIONE) “CITTÀ D'ARTE E VILLE VENETE DEL  
TERRITORIO TREVIGIANO”, TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI  
TREVISO – BELLUNO, L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO E  
LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MARCA TREVISO**

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno con sede in Treviso, Piazza Borsa 3/b (C.F. e P.IVA 04787880261, in quest'atto rappresentata dal Presidente Mario Pozza, nato a Motta di Livenza (TV) il 27.10.1959;

La Provincia di Treviso, con sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, (C.F. 80008870265), in quest'atto rappresentata dal Presidente Stefano MARCON, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 14.05.1968;

La Fondazione di partecipazione Marca Treviso, con sede in Treviso (TV), Piazza Borsa, 4, (C.F. e P.IVA 03182890263), in quest'atto rappresentata da Giovanni GARATTI, nato a Pieve di Soligo (TV), il 12/04/1952 e residente per la carica de qua in Treviso (TV), Piazza Borsa, 4

di seguito anche “parti”

**PREMESSO CHE**

- la Camera di Commercio di Treviso – Belluno, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera d bis) del Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 e quale fondamentale ente pubblico di *governance* economica locale, svolge funzioni concernenti la “valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti”;
- l'Amministrazione Provinciale di Treviso, quale ente locale intermedio tra Comune e Regione, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, esercita la funzione di raccordo e coordinamento tecnico ed amministrativo con le Amministrazioni Comunali aderenti alla OGD;
- la Fondazione di partecipazione Marca Treviso “...ha la finalità di provvedere alla promozione del turismo nella Regione Veneto, intendendo l'organizzazione e l'esercizio dell'attività turistica quale veicolo primario per lo sviluppo economico, nonché per la promozione, la diffusione della conoscenza e il condiviso godimento dei tesori naturali e culturali del territorio...”, e, ancora, “...La Fondazione potrà effettuare servizi di consulenza e assistenza tecnica, anche mediante la partecipazione a progetti finalizzati, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle proprie attività caratterizzanti. L'attività svolta dalla Fondazione sarà sinergica con le attività proprie di Enti Pubblici e/o misto pubblico privato, soggetti privati e dei Partecipanti Fondatori, di Indirizzo e Sostenitori.

- la Legge Regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, che rappresenta il quadro di riferimento normativo in materia per il Veneto, riconosce nella “destinazione”, ossia nelle località o negli ambiti territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o con una gamma di prodotti, il fulcro strategico su cui costruire e dettare la programmazione e il governo del turismo regionale;
- l'art. 9 della citata legge prevede che la Giunta regionale riconosca, per ciascuna destinazione turistica, un'unica organizzazione della gestione e definisca criteri e parametri per la costituzione di quest'ultima;
- l'OGD – Organizzazione della gestione della destinazione, come delineata dal legislatore regionale - prevede una dimensione strategica, una regia e una *governance* della destinazione stessa in grado di valorizzare le specificità, di organizzare la comunicazione e la negoziazione commerciale, per favorire lo sviluppo economico delle attività imprenditoriali;
- l'OGD si pone, quindi, come una nuova forma organizzativa responsabile del coordinamento del management e del marketing turistico della destinazione, i cui obiettivi primari sono: la governance turistica del territorio, la gestione dell'informazione turistica, la qualificazione dei servizi e dei prodotti in ottica integrata, la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione e dei prodotti turistici;
- sin dal 12 marzo 2014, con la sottoscrizione di un “Atto di intenti” per la realizzazione di azioni comuni per il marketing territoriale turistico e l'infrastrutturazione turistica del territorio e per la contribuzione alle spese di funzionamento degli uffici IAT, la Provincia di Treviso, i Comuni di: Treviso, Conegliano, Mogliano Veneto, Preganziol, Valdobbiadene, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso e l'Unascom Confcommercio di Treviso, hanno posto in essere un primo modello sperimentale per giungere all'istituzione dell'OGD del territorio trevigiano;
- in seguito, la Provincia di Treviso, numerosi Comuni, l'allora Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché vari altri soggetti pubblici e privati hanno ritenuto fondamentale cogliere l'opportunità introdotta dal legislatore per valorizzare, insieme agli operatori del comparto turistico maggiormente rappresentativi, la destinazione turistica “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano”, per l'appunto ai sensi della legge regionale n. 11/2013 citata;
- l'OGD “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano” (di seguito, OGD), come promossa e coordinata dal 2015 da Provincia di Treviso, Comune di Treviso e dall'allora Camera di Commercio di Treviso, si è effettivamente costituita nella forma del Protocollo d'intesa, sottoscritto dalle previste parti pubblica e privata, ed è stata quindi riconosciuta dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 13 luglio 2015, resa nota con la pubblicazione nel Bur n. 74 del 28/7/2015;
- l'OGD è a tutt'oggi composta da soggetti pubblici (oltre ai Promotori, in primis i Comuni sopra indicati nel presente atto) e privati, ha assunto la forma del “tavolo di confronto formalmente costituito”, è regolata da un Protocollo d'Intesa e da un Regolamento di funzionamento (da ultimo formalmente approvati in data 4 dicembre 2018), ed è retta da un

Tavolo di confronto e una Cabina di Regia, appositamente costituiti ai sensi degli appena citati atti;

- l'OGD opera principalmente per quanto segue:
  1. la definizione condivisa di un progetto strategico di sviluppo dell'offerta turistica della destinazione, che consenta di individuare gli opportuni binomi prodotto/mercato mediante i quali rivolgere offerte specifiche a segmenti mirati della domanda;
  2. il coinvolgimento e il coordinamento di tutti gli attori (pubblici e privati) del territorio e il trasferimento di conoscenze significative in relazione all'innovazione dell'offerta e delle attività marketing per competere sul mercato turistico;
  3. la promozione di azioni volte a sostenere la qualità dell'offerta turistica e la considerazione del vincolo di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) dell'offerta turistica;
  4. l'integrazione tra lo sviluppo dell'offerta turistica e le scelte di strategia promozionale e commerciale a livello territoriale;
  5. l'integrazione delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica delle destinazioni anche mediante l'utilizzo della piattaforma di Internet Destination Management System (IDMS) adottata dalla Regione e messa a disposizione di uffici IAT, OGD e Consorzi di imprese;
  6. il raccordo delle funzioni e delle attività dell'OGD con quelle proprie della Regione in ambito turistico e di conoscenza dei flussi turistici;
- l'OGD trae le proprie risorse per il funzionamento e la realizzazione delle attività come previste, principalmente come segue: I Comuni facenti parte dell'OGD devono versare ogni anno la quota pari al 25% degli introiti incassati nell'anno precedente dell'Imposta di soggiorno o, per i Comuni che non hanno l'Imposta di soggiorno, la quota di cui alla tabella allegata al regolamento di funzionamento con i conseguenti annuali adeguamenti, in funzione del numero di presenze turistiche registrate nell'anno precedente. Ciascuna quota è destinata a garantire il funzionamento degli Uffici IAT e ad assicurare interventi di marketing turistico oltre che al coordinamento tecnico amministrativo della stessa OGD. Per i Comuni che mettono a disposizione i locali da destinare a sedi IAT la quota è diminuita dei costi di locazione o altri costi connessi debitamente documentati. La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, al fine di garantire adeguate forme di integrazione in particolare con la componente privata nonché alla luce delle competenze affidatele per legge, si impegna – nei limiti dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni anche statutarie vigenti - a condividere in seno all'OGD le proposte progettuali riguardanti attività di marketing territoriale e di attrazione turistica e a versare annualmente all'OGD medesima un importo che la stessa Camera di Commercio definisce all'interno delle somme legate ai propri progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del turismo, somme come risultanti a seguito dell'incremento del 20% del diritto annuale e sintantoché detto incremento sarà autorizzato. In ogni caso tale importo verrà versato una volta che l'OGD abbia approvato i programmi di attività di marketing turistico e promozionali annuali e sarà proporzionato

all'entità di questi, senza che in ogni caso lo stesso si indirizzi alla gestione e funzionamento degli IAT;

- sin dal 2016 la Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha svolto le funzioni di soggetto pubblico capofila dell'OGD, secondo le previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1661 del 21 ottobre 2016, in particolare con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la stessa Regione Veneto per le attività di organizzazione e gestione della destinazione e di raccordo tra le OGD e la Regione medesima nonché conseguentemente per il perseguimento dei relativi obiettivi di presidio, organizzazione e ottimale gestione delle destinazioni, alla luce degli impegni, finalità e fattispecie di cui all'appena citata Deliberazione n. 1661/ 2016;
- alla luce di quanto sopra e in forza delle prescrizioni stabilite dalla Regione Veneto nonché tenuto conto delle disposizioni vigenti, dette funzioni sono state svolte attraverso il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, divenuto dal 2019 Fondazione di partecipazione;
- l'OGD non rappresenta un soggetto giuridico distinto dagli enti che lo partecipano ed è assimilabile a una forma di concertazione dell'attività di promozione turistica comune a tutti i partecipanti, con lo scopo di favorire lo sviluppo del turismo;
- è necessario continuare a svolgere le funzioni proprie dell'OGD, ulteriormente rafforzandole, a beneficio del territorio di pertinenza, con specifico riferimento alla gestione delle risorse economiche in quanto finalizzate allo svolgimento di attività e progetti di sviluppo e promozione proprie dell'OGD stessa e per conto della medesima, cui si aggiungono le correlate funzioni di gestione operativa (segreteria, gestione contabile e operativa);
- a tale scopo, le parti riconoscono la necessità di addivenire alla concertazione dei comuni interessi pubblici di cui trattasi, mediante l'individuazione di uno strumento – rispettoso delle norme vigenti - che ne consenta l'esercizio coordinato;
- l'art. 5, co. 6 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e sue mm.ii.) prevede che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- il legislatore ha inteso in tal modo configurare un modello convenzionale escluso dall'applicazione delle regole dettate dal Codice dei contratti, attraverso il quale amministrazioni aggiudicatrici possono coordinare tra loro l'esercizio delle funzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere, senza alcuna remunerazione e nell'obiettivo comune di gestire al meglio i servizi che esse devono fornire alla collettività.
- detti accordi - come è stato recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nell'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia n. 5581 del 2019 - sono utilizzabili solo quando siano volti a soddisfare interessi pubblici effettivamente comuni, che le parti hanno

l'obbligo di perseguire quale compito istituzionale, purché alla base dell'accordo vi sia una reale suddivisione di compiti e responsabilità del servizio pubblico comune, e purché i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo consistano solo nel rimborso delle spese vive sostenute, essendo, invece, escluso il conferimento di denaro, da un soggetto all'altro, per remunerare la produzione del servizio.

- lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che i partenariati tra soggetti pubblici possono essere stipulati solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: “I. che le parti pubbliche dell'accordo siano tutte titolari dell'obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell'accordo; II. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità del servizio pubblico comune tra le parti; III. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo possono consistere solo nel rimborso di spese vive, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo; IV. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme eurounitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione artificiosa che ha l'effetto di eludere le norme sulla concorrenza in tema di affidamenti pubblici”;
- la Fondazione Marca Treviso - giusto quanto sopra esposto, tenuto conto della forma giuridica assunta e delle proprie norme statutarie - attesta di essere un soggetto che si qualifica come “amministrazione aggiudicatrice”, avendo come scopo il perseguimento del pubblico interesse – da intendersi quale svolgimento di una funzione pubblica - comune a quello delle altre Amministrazioni di cui al presente atto;
- gli organi dell'OGD approvano il Piano di Marketing turistico della destinazione, anche pluriennale, e, in tale sede, possono stabilire che la Fondazione possa essere il Soggetto deputato alla realizzazione in tutto o in parte del Piano e delle attività previste. La Fondazione, in base al ruolo che le verrà così attribuito, gestirà direttamente o mediante soggetti terzi selezionati con gare di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina sugli appalti, tutte le Azioni previste dal Piano approvato dagli organi dell'OGD;
- nello specifico, la Fondazione Marca Treviso attesta di rientrare nella nozione di “organismo pubblico” e quindi di essere un soggetto che può a pieno titolo essere parte del presente Accordo, indipendentemente dalla forma giuridica che lo caratterizza, poiché: soddisfa esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività è finanziata in modo maggioritario da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è soggetta al controllo di altri enti pubblici oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dagli Enti pubblici (requisiti sussistenti cumulativamente; con riferimento all'influenza dominante anche uno soltanto dei tre casi, cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570; Cass. SS.UU., 9 maggio 2011, n. 10068; CGUE, 10 aprile 2008, causa C-393/06; attesta inoltre di essersi dotata di regolamenti e norme interni, con l'adozione delle conseguenti modalità operative, in particolare in linea con le regole dell'evidenza pubblica, tutela della trasparenza e così via;
- ai fini di quanto di cui al presente atto e nel rispetto delle relative citate prescrizioni, le parti individuano quindi nel presente Accordo di partenariato e cooperazione - ai sensi del citato art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e sue mm.ii. – lo strumento in grado di configurare il corretto modello convenzionale per la gestione delle risorse economiche finalizzata allo svolgimento di attività e progetti di sviluppo e promozione per e dell'OGD, tra la Camera di

Commercio di Treviso – Belluno, le Amministrazioni comunali aderenti e la Fondazione di partecipazione Marca Treviso;

**TUTTO CIÒ ESPOSTO LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

Il presente Accordo di partenariato e cooperazione - ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e sue mm.ii. – costituisce lo strumento di concertazione finalizzato ad assicurare i necessari livelli di integrazione e coordinamento tra le parti ed è in grado di configurare il corretto modello convenzionale per la gestione delle risorse economiche finalizzate allo svolgimento di attività e progetti di sviluppo e promozione per e dell'OGD.

Attraverso questo Accordo tutte le parti intendono dare corso a un effettivo e comune perseguimento delle politiche e dei compiti posti in capo all'OGD, come nelle premesse richiamati, nei territori di riferimento e a esclusivo beneficio di questi.

Le parti, ciò convenendo, indirizzano le azioni secondo i principi di sviluppo turistico ed economico sostenibili, nel quadro e secondo le scelte deliberate dagli organismi di governo dell'OGD - Tavolo di confronto e Cabina di Regia – come da relativi vigenti Protocollo d'Intesa e Regolamento di funzionamento, in un contesto di condivisione di compiti, delle responsabilità e di leale collaborazione.

Le parti escludono qualsivoglia natura patrimoniale e/o remunerativa al presente Accordo e si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

**Art. 3**

Il contenuto specifico del presente Accordo, i relativi obiettivi e le attività da svolgere, in base a quanto qui descritto nonché secondo l'asse delle 6 direttrici (“funzioni e le attività che le Organizzazioni di Gestione della Destinazione sono tenute a realizzare”) previste dalla DGR n.1661/2016 della Regione Veneto, si rinvergono nell'attuazione operativa, con la gestione delle relative risorse economiche, delle attività e progetti di sviluppo e promozione come disposti dagli organismi di governo dell'OGD - Tavolo di confronto e Cabina di Regia, cui si aggiungono funzioni di gestione dell'OGD citata (segreteria, gestione contabile e operativa etc.).

Ciascuna parte, nello svolgimento delle attività, si impegna a:

a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee;

- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in tutte le fasi comprese quelle di informazione e di comunicazione all'interno e all'esterno;
- c) assumere i provvedimenti di propria competenza;
- d) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari;
- e) cooperare nelle funzioni di promozione turistica del territorio, attivando tutte le relative modalità in forma congiunta, anche per gli aspetti "materiali" di tali attività, quali l'organizzazione di eventi o di iniziative promozionali, la gestione di eventuali servizi e così via.
- f) versare – su un conto ad hoc intestato alla Fondazione Marca Treviso, istituito per gli scopi dell'Accordo - le previste quote finalizzate al sostegno delle progettualità dell'OGD per il periodo di riferimento, secondo le regole convenute e le modalità stabilite dall'OGD stessa. A tal riguardo, la Provincia di Treviso, giusta la funzione di coordinamento e la delega delle Amministrazioni comunali come sopra richiamate, riceve e introita dai Comuni facenti parte dell'OGD le quote annuali come sopra illustrate – destinate a garantire il funzionamento degli Uffici IAT e ad assicurare interventi di marketing turistico oltre che al coordinamento tecnico amministrativo della stessa OGD – e quindi le eroga, tempestivamente e alla luce di quanto appena esposto, alla Fondazione Marca Treviso, senza oneri ulteriori a carico della Provincia stessa. La Camera di Commercio di Treviso – Belluno, a propria volta, provvede a versare alla Fondazione di cui trattasi la quota di propria pertinenza, come indicato nel Regolamento per il funzionamento dell'OGD in parola.

Nello specifico, la Fondazione Marca Treviso, nel mettere a disposizione per le finalità pubbliche di cui al presente Accordo le necessarie relative risorse organizzative e professionali, oltre ai mezzi conseguenti, in modo coerente con un approccio manageriale e con le moderne forme di gestione delle destinazioni turistiche, viene affiancata dalle altre parti, le quali collaboreranno con essa, tanto nella gestione dei progetti, quanto nelle attività funzionali all'organizzazione degli eventi di promozione, anche fornendo gli spazi necessari o i propri canali di comunicazione.

Si conviene che rimane in capo agli enti pubblici, d'intesa e pieno accordo con i soggetti privati aderenti alla OGD, l'attività di programmazione ed indirizzo delle strategie per il marketing turistico della destinazione ordinate secondo le strategie regionali (Piano Strategico Regionale del Turismo). Questa attività viene svolta nell'ambito dei moduli organizzativi già citati (Tavolo di Confronto e Cabina di regia).

Circa le somme di cui al precedente punto f), le parti convengono che le stesse, alla luce delle caratteristiche intrinseche delle medesime e quindi della loro riferibilità alla realizzazione di azioni che si pongono al di fuori del regime di libero mercato, non concretizzino alcun corrispettivo né remunerazione per lo svolgimento di attività d'impresa o per la produzione di alcun servizio, trattandosi di movimenti finanziari per l'attuazione delle funzioni proprie dell'OGD e quindi destinati al mero rimborso delle spese vive sostenute e rendicontate all'OGD stessa dalla Fondazione Marca Treviso, anche per il caso in cui vadano a rifondere, quale forma di finanziamento preventivo o a consuntivo, i contributi che la Fondazione potrebbe assegnare, con le regole dell'evidenza pubblica, ad altri soggetti privati o pubblici, agli scopi anzidetti.

Ai fini della verifica congiunta delle circostanze di cui al comma che precede e del rispetto reciproco delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 6 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e sue mm.ii.), le parti individuano idonei meccanismi di controllo e di rendicontazione; nello specifico, Fondazione Marca Treviso si impegna a produrre all'OGD e alle altre parti, al termine di ciascun esercizio riferito alle attività di cui al presente Accordo e anche al fine dell'eventuale restituzione di economie che dovessero prodursi e/o messa a disposizione delle medesime per ulteriori attività: a) una relazione, debitamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante, recante informazioni dettagliate sullo svolgimento delle attività, con riferimento ai tempi e modalità di realizzazione, alla tipologia degli interventi/investimenti effettuati, in coerenza con quanto congiuntamente definito, esplicitando la correlazione tra le iniziative realizzate e i corrispondenti documenti di spesa prodotti in rendicontazione b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legislazione vigente, contenente il rendiconto analitico delle spese sostenute, con le attestazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute in base alle norme; c) i corrispondenti documenti di spesa fiscalmente validi, anche in copia di cui sia attestata la conformità all'originale.

#### Art. 4

Il presente Accordo ha validità tra le parti sino alla vigenza dell'OGD. Allo stesso potranno aderire ulteriori soggetti, qualora entrati a far parte dell'OGD stessa.

#### Art. 5

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'art. 5 comma 6 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e sue mm.ii.) nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (e sue mm.ii.), tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso; tutte le spese per il presente atto sono ripartite in parti uguali.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.